

Il 27 aprile 2005 tra l'AERANTI – CORALLO, l'AERANTI, l'Associazione CORALLO e la C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e la F.E.N.A.S.A.L.C.-C.I.S.A.L. - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, si è siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori delle Imprese Radiofoniche e Televisive In Ambito Locale, Sindycations, Agenzie di Informazione Radiotelevisiva, Imprese Radiofoniche e Televisive Satellitari e Via Internet (Imprese minori).

Decorrenza – Durata

Il presente C.C.N.L. decorre per la parte normativa dall'1 gennaio 2004 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2007; per la parte economica scadrà il 31 dicembre 2005.

Le parti convengono che AERANTI-CORALLO, AERANTI E ASSOCIAZIONE CORALLO possono regolamentare con separato contratto collettivo stipulato con la FNSI i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese proprie associate

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese (minori) di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. 223/90 e successive modificazioni (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.

Retribuzione

Tabelle retributive a decorrere dal periodo di paga di aprile 2005

Classificazione personale del	Paga base nazionale settore televisione da aprile 2005	Paga base nazionale settore radio da aprile 2005
Quadro A	1.471,32	-
Quadro B	1.379,37	1.247,87
I° livello	1.213,84	1.109,22
II° livello	1.112,69	1.016,78
III° livello	1.039,12	947,46
IV° livello	965,55	906,21
V° livello	919,57	881,79

Indennità di funzione: Quadro A euro 51,64; Quadro B euro 41,31 per tredici mensilità

Una tantum

A tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un'anzianità effettiva in servizio dall'1.1.2004 al 31.3.2005, verrà erogato in due soluzioni (maggio 2005 e novembre 2005) l'importo complessivo di una tantum così articolato:

Classificazione personale del	Una tantum settore televisivo maggio 2005	Una tantum settore radio maggio 2005
Quadro A	193,66	-
Quadro B	181,55	164,25
I° livello	159,77	146,00
II° livello	146,45	133,83
III° livello	136,77	124,71
IV° livello	127,09	119,28
V° livello	121,03	116,06

Classificazione personale del	Una tantum settore televisivo novembre 2005	Una tantum settore radio novembre 2005
Quadro A	193,66	-
Quadro B	181,55	164,25
I° livello	159,77	146,00
II° livello	146,45	133,83
III° livello	136,77	124,71
IV° livello	127,09	119,28
V° livello	121,03	116,06

Orario di lavoro

La durata dell'orario normale di lavoro per la generalità delle aziende è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali distribuite su cinque o sei giornate lavorative dal lunedì alla domenica. Ad essa è commisurata la retribuzione. Non sono da considerarsi lavoro effettivo le soste di lavoro di durata compresa tra dieci minuti e due ore comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione lavorativa.

Le aziende, fermi restando i limiti di legge, potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per tutta l'azienda o per singoli comparti di essa, consistenti nel prolungamento, a regime normale, dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale di sei mesi, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.

Ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi. Tale periodo può essere elevato fino a dodici mesi, a seguito di apposito accordo a livello aziendale, a fronte di ragioni obiettive tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.

Lavoro straordinario

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 250 (duecentocinquanta) ore annue.

Fatte salve le disposizioni per i regimi di orario flessibile plurisettimanale, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto, sono:

- 1) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 (quaranta) ore settimanali;
- 2) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 3) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 4) 40% (quaranta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri A e B 120 giorni di calendario;

I° Livello 90 giorni di calendario;

II° e III Livello 60 giorni di calendario;

IV° e V° Livello 30 giorni di calendario.

Contratto di inserimento

L'orario normale di lavoro è fissato in quaranta ore settimanali

La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto di inserimento non potrà superare l'otto per cento del totale dei lavoratori in essere nell'Azienda. Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti di inserimento per almeno due unità. Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti di inserimento per almeno tre unità.

Apprendistato

In attesa della completa regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 le parti del presente contratto collettivo, convengono che continueranno ad applicarsi le disposizioni del contratto collettivo sottoscritto in data 12.6.2003. Le parti si impegnano ad adeguare le disposizioni alle leggi che saranno emanate a livello regionale per la regolamentazione del rapporto di apprendistato.